

Informativa per la clientela di studio
del 28/05/2013

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Appalti - autocertificazione di regolarità semplificata

Gentile Cliente,

la presente per ricordarLe come la Circolare n. 40/E/2012 dell'Agenzia Entrate, in tema di appalti e sub-appalti, ha chiarito che la **documentazione** che l'appaltatore e/o il subappaltatore **devono produrre per dimostrare il regolare versamento dell'IVA e delle ritenute**, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine per l'appaltatore di non essere ritenuto responsabile solidalmente con il subappaltatore e per il committente di non vedersi applicare una sanzione, **può consistere in forme di documentazione alternative, comunque idonee allo scopo.**

Ciò, se inizialmente è sembrata una semplificazione, ha reso, in realtà, l'adempimento molto complicato, perché, a seconda del singolo appalto/subappalto e allo stato dello stesso, è necessario produrre un'attestazione specifica, andando a recuperare gli estremi dei vari modelli di versamento.

Si propone, quindi, di seguito, un'alternativa possibile: redigere un **modello di certificazione semplificata**, nel quale si dichiara la **regolarità per tutti i versamenti (scaduti) dovuti in materia di Iva e ritenute**, non solo per il contratto in corso, ma anche per tutti gli altri passati e presenti, con una copertura più ampia rispetto alla stessa attestazione richiesta dall'Amministrazione.

La norma

Con l'entrata in vigore, lo **scorso 12 agosto 2012**, dell'art.13-ter, introdotto dalla legge di conversione n. 134/2012 del c.d. Decreto Crescita (D.L. 83/2012) e rubricato "*Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore*", il legislatore ha nuovamente modificato il testo dell'articolo 28, co. 35 del D.L. 223/2006, c.d. Decreto Visco-Bersani, già oggetto di un primo intervento (art. 2, co. 5-bis del D.L. 16/2012).

Il contenuto della modifica comporta la **responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario** delle:

- ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.

L'autocertificazione di regolarità dei versamenti

La norma esclude tale responsabilità se l'appaltatore acquisisce la **documentazione attestante che i versamenti fiscali**, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, **sono stati correttamente eseguiti** dal subappaltatore.

Tale obbligo sussiste anche per il **committente nei confronti dell'appaltatore**, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa, che varia da 5.000 euro a 200.000 euro. In merito a ciò l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito con la Circolare n.40/E/2012, che la **documentazione** che l'appaltatore e/o il subappaltatore **devono produrre per dimostrare il regolare versamento dell'IVA e delle ritenute**, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine per l'appaltatore di non essere ritenuto responsabile solidalmente con il subappaltatore e per il committente di non vedersi applicare la sanzione, **può consistere in forme di documentazione alternative, comunque idonee allo scopo.**

In particolare, l'Amministrazione ha ritenuto valida una **dichiarazione sostitutiva** (ex DPR n. 445/2000) con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

Stessa attestazione va richiesta dal committente, al fine di evitare di incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 200mila euro.

Contenuto minimo dell'autocertificazione

Tale autocertificazione, secondo quanto stabilisce il documento di prassi menzionato, **deve contenere:**

- il **periodo nel quale l'IVA** relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti **è stata liquidata**, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa (art. 7 del D.L. n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
- il **periodo nel quale le ritenute** sui redditi di lavoro dipendente **sono state versate**, mediante scomputo totale o parziale;
- gli **estremi del modello F24** con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- **l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.**

L'autocertificazione semplificata che attesti una regolarità globale

Ciò ha reso l'adempimento molto complicato, perché, a seconda del singolo appalto/subappalto e allo stato dello stesso, è necessario produrre un'attestazione specifica, andando a recuperare gli estremi dei vari modelli di versamento.

Un'alternativa possibile è quella di redigere un **modello di certificazione semplificata** (si veda fac-simile) nel quale si dichiara la **regolarità per tutti i versamenti (scaduti) dovuti in materia di Iva e ritenute**, non solo per il contratto in corso, ma anche per tutti gli altri passati e presenti, con una copertura più ampia rispetto alla stessa attestazione richiesta dall'Amministrazione.

In attesa di conoscere la posizione dell'Agenzia delle Entrate in merito, questa può essere una semplificazione per le imprese, che non sarebbero più costrette a ricostruire le date dei modelli di versamento e a dettagliare, di volta in volta, per uno specifico appalto, gli importi dovuti.

Risulta anche maggiormente cautelativo un modello così pensato per le stesse ragioni erariali: garantendo la regolarità globale del contribuente, si attesta la correttezza non solo per il contratto in corso, ma anche per tutti gli altri passati e presenti.

Anche la **Circolare n. 2/E del 1° marzo 2013** consente di redigere una **certificazione unica** in presenza di più contratti stipulati fra le medesime parti, e di rilasciarla anche con **cadenza periodica**, a condizione che, al momento del pagamento, sia attestata la regola-

rità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'Iva scaduti a tale data, che non siano già stati oggetto di precedente attestazione.

Si propone un tipo di autocertificazione semplificata, coerente con le indicazioni della circolare 40/E/2012, ma da considerarsi non definitiva, in quanto necessita di un avallo ufficiale da parte dell'Agenzia, prima di essere utilizzata senza rischi.

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 del DPR n.445 del 28/12/2000)**

MODELLO SEMPLIFICATO

Il/La sottoscritto/a, nato/a a (...) il
....., residente in (...) Via
..... n., in qualità di
..... della ditta avente sede le-
gale a (...) in Via n., Partita Iva
....., consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il
DPR n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75)

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28 -bis e 28-ter, del DI n. 223/2006, come modifi-
cato dall'articolo 13-ter del DI n. 83/2012, che **tutti i versamenti a titolo di Iva e
di ritenute Irpef su lavoro dipendente** già scaduti alla data del//,
momento di incasso del corrispettivo, e comprendenti quelli relativi al contratto di ap-
palto/subappalto sopra citato sono stati regolarmente eseguiti.

Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva-
mente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

rag. Giovanni Di Filippo